



Città di Altamura

Provincia di Bari
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.52 del 15/09/2023

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMO SU AREE PUBBLICHE DI ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO

IL SINDACO

PREMESSO che

- l'associazione Madonna del Buoncammino nell'alveo dei festeggiamenti in onore della Madonna del Buoncammino, ha organizzato un concerto in p.zza Zanardelli (Via Matera) in data 16/09/2023 dalle ore 21,00 alle ore 23.00;
- per tale evento si prevede l'esibizione dell'artista Cristiano Malgioglio, determinando un notevole afflusso di pubblico nella suddetta zona della Città;
- dal 15 al 17 settembre in area limitrofa alla suddetta piazza si svolgerà la manifestazione denominata "Sagra della Pecora - Murgia a morsi" organizzata dall'Associazione ALGRAMA', anch'essa attrattiva di pubblico.

CONSIDERATO che il DL 14/2017 reca le disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città;

RILEVATO che per tale circostanza, si rende necessario attuare tutte le misure necessarie per garantire lo svolgimento degli eventi in assenza di turbative per l'ordine pubblico;

RITENUTO necessario alla luce di quanto sopra disporre i divieti come di seguito indicati:

divieto di somministrazione di bevande alcoliche superiore al 10 per cento del volume da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato e di distributori automatici H24, nonché dei venditori su aree pubbliche e itineranti (ambulanti), presenti nel perimetro compreso le Piazze e/o aree della manifestazione;

divieto di vendita "per asporto" (trasportate fuori dai luoghi di vendita), di bevande contenuta in bottiglie di vetro, lattine e/o recipienti chiusi, da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato e di distributori automatici H24, nonché dei venditori su aree pubbliche e itineranti (ambulanti), presenti nel perimetro compreso le Piazze e/o aree della manifestazione.

CONSIDERATO che i predetti divieti appaiono necessari a garantire lo svolgimento dell'evento in sicurezza, atteso il rischio di utilizzo improprio dei recipienti di vetro, lattine e/o recipienti chiusi.

RITENUTA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di specifica ordinanza contingibile ed urgente;

VISTO l'art. 54 comma 4 della Legge 28/8/1991, n° 287 che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana;

VISTO l'art. 42 del vigente Statuto Comunale;

VISTA l'Ordinanza Sindacale nr. 38 del 05/07/2023 e successiva proroga.

ORDINA

- E' fatto divieto, dalle ore 15,00 alle ore 24,00 di sabato 16 settembre 2023, agli esercizi pubblici di tipo "A-B-C" di cui all'art. 5 della Legge 28/8/1991, n° 287, agli esercizi di vicinato (esercizi commerciali), ai distributori automatici H24, nonché ai venditori su aree pubbliche e itineranti(ambulanti) ubicati nei luoghi interessati, di:
 - a) di vendere sostanze alcoliche superiore al 10 per cento del volume;
 - b) effettuare la vendita "per asporto" (trasportare fuori dai luoghi di vendita), di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, lattine e/o recipienti chiusi, per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni in condizioni di massima sicurezza.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza:
- sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;
- sia data comunicazione ai mezzi di informazione presenti nel territorio comunale;
- sia trasmessa per l'osservanza, a tutte le forze di polizia ed alla Polizia Locale, che sono incaricati del controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento, ed a cui spetta l'accertamento e la contestazione di eventuali violazioni;
- sia trasmessa per le rispettive competenze al Sig. Questore di Bari; al Comando Provinciale Carabinieri di Bari ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento, comporterà per i trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 1.032,00 (sanzione edittale da € 516,00 ad € 3.098,00), oltre all'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 quater del T.U.L.P.S. (sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi);

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al presidente della repubblica da proporre entro 120 gg dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO
Prof. Vitantonio PETRONELLA

